



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e le Tabelle allegate;
- VISTO** in particolare l'art. 3 comma 7 della citata O.M. 60/2020;
- VISTA** la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all'O.M. 60/2020 invitando, tra l'altro a "procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste";
- VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 6 maggio 2022, n. 112 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e le Tabelle allegate;
- VISTO** l'art 7, comma 4, lett e) dell'O. M. 112/2022 che recita: "*Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo*".
- VISTO** l'elenco fatto pervenire dal Settore Informatico recante i nominativi degli aspiranti di prima fascia che non hanno sciolto la riserva del titolo di abilitazione sul posto comune/sostegno, nonché degli aspiranti di prima fascia che hanno dichiarato di aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero e di aver chiesto il relativo riconoscimento al competente Ufficio successivamente al 31/05/2022, termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
- VERIFICATO** che, in particolare, l'aspirante Mastrogiovanni Monica (c.c. AB25, I fascia) ha dichiarato di aver conseguito l'abilitazione entro la data del 20 luglio c.a., pur non essendo stata pubblicata la graduatoria di merito entro la predetta data, costituendo quest'ultimo requisito per inserimento in I fascia;
- VERIFICATO** altresì che l'aspirante Zolferino Stefano (c.c. B016, I fascia) ha dichiarato, in occasione dello scioglimento della riserva entro la data del 20 luglio c.a., di aver conseguito un titolo che non abilita all'inserimento in I fascia GPS;
- VERIFICATO** che gli aspiranti di cui innanzi non possiedono i requisiti richiesti dall'OM cit. e dalla disciplina di settore che consentono l'inserimento nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti;

DISPONE

per le ragioni sopra esposte, alla stregua di quanto previsto ex art. 7, comma 4, lettere e) dell'O.M. 112 del 06/05/2022, e dalla disciplina di riferimento, l'esclusione dalla prima fascia GPS degli aspiranti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell'O.M. sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 9, p. 2, dell'O.M., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Of/sm

IL DIRIGENTE

Monica Matano

- Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. s.m.i. e normativa connessa -